

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. C. 2447-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	57
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011. C. 1743-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	59
DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo (Parere alle Commissioni VII e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) .....	60
ALLEGATO 1 (Nota della Ragioneria generale dello Stato) .....	65
ALLEGATO 2 (Note del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze) ...	72
ALLEGATO 3 (Nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) .....	75
Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. Nuovo testo C. 219 (Parere alle Commissioni I e VIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
AVVERTENZA .....	64

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

**La seduta comincia alle 15.10.**

**DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.**

**C. 2447-A Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 2014, in materia di misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 19 giugno 2014, che ha espresso su di esso parere favorevole. Ricorda, altresì, che in pari data la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare modifica-

zioni al testo. Rileva come resta pertanto fermo il parere favorevole già espresso in precedenza sul provvedimento in esame.

Fa presente inoltre che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala l'emendamento Grimoldi 2.4, il quale, ferma restando la proroga del Commissario *ad acta* di cui all'articolo 86 della legge n. 289 del 2002 sino al 31 dicembre 2016, sopprime la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga medesima per le annualità 2014-2016.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Sibilia 1.3, sostitutiva dell'articolo 1 del provvedimento, che prevede il subentro, nelle competenze della gestione commissariale relativa alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvale di personale in servizio presso il medesimo Ministero ovvero appartenente ad altra pubblica amministrazione. Ai relativi oneri si provvede, come già previsto dall'articolo 1 del provvedimento, con le risorse stanziato per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità dell'apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a fare fronte alle attività previste dalla proposta emendativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

Grimoldi 1.4, sostitutiva dell'articolo 1 del provvedimento, che prevede che la Regione Puglia provveda alla conclusione dei lavori di completamento della Galleria Pavoncelli, in qualità di stazione appaltante, provvedendo ai relativi oneri anche a valere sulle risorse di cui all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio

dei Ministri n. 3858 del 2010. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della Regione Puglia a fare fronte alle attività previste dalla proposta emendativa con le risorse previste dalla medesima proposta emendativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

Grimoldi 2.15, sostitutiva dell'articolo 2 del provvedimento, che prevede che l'ANAS, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provveda al completamento delle opere inerenti alla viabilità dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda. Ai relativi oneri si provvede, come già previsto dal testo dell'articolo 2, a valere sulle risorse residue della contabilità speciale n. 3250, già intestata al Commissario *ad acta* di cui all'articolo 86 della legge n. 289 del 2002. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità dell'ANAS a fare fronte alle attività previste dalla proposta emendativa senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

Mannino 2.40, che prevede che la proroga della gestione commissariale di cui all'articolo 86 della legge n. 289 del 2002 sia disposta sino alla data di ultimazione dei lavori, anziché sino al 31 dicembre 2016, come stabilito dal testo del provvedimento in esame. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sull'emendamento Mannino 2.40, richiamato dal relatore, dal momento che lo stesso, rinviando la chiusura della gestione commissariale alla data di fine dei lavori, senza dunque prevedere un termine certo, è suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, altresì, parere contrario sulle restanti proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Sibilia 1.3, sul quale, attesa l'insussistenza di profili

onerosi dal punto di vista finanziario, esprime nulla osta. Esprime, inoltre, parere contrario sull'emendamento Mannino 3.4, non segnalato dal relatore, in quanto lo stesso – rinviando ad apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile la previsione di forme di controllo di adeguatezza, efficienza ed efficacia dell'azione condotta dall'amministrazione ordinaria individuata per il subentro alla struttura commissariale – appare suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2447-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 73 del 20104, recante Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche (fascicolo n. 1);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.4, 2.15, 2.40, 2.4, 3.4 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.**

**C. 1743-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 aprile 2014. Segnala che, in quella occasione, la stessa Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che, nella seduta del 9 aprile scorso, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando una modifica al testo volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio. Fa presente che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici sul piano finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso parere favorevole.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.**

**C. 2426 Governo.**

(Parere alle Commissioni VII e X).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 giugno 2014.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, ricorda come nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili di carattere finanziario recati dal provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*), nonché due note del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze (*vedi allegato 2*) ed una nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (*vedi allegato 3*).

Ritiene che il complesso delle informazioni contenute nella documentazione testé presentata sia idoneo a fornire puntuali risposte all'insieme delle questioni sollevate dal relatore nella seduta del 18 giugno 2014, con riferimento ai profili di carattere finanziario recati dalle disposizioni del provvedimento in esame. Precisa infine che, a seguito di specifico approfondimento istruttorio, le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia consentono di far fronte agli oneri previsti per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 5, senza pregiudicare gli equilibri di bilancio della medesima Soprintendenza.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2426 Governo, di conversione del decreto-legge

n. 83 del 2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

preso atto dei chiarimenti e della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, da cui si evince che:

all'individuazione delle apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati e la raccolta di fondi tra il pubblico di cui all'articolo 1, comma 6, potrà provvedersi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare necessario modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, indicando esplicitamente gli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta previsto, pari a 2,7 milioni di euro nel 2015, 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 5,2 milioni di euro per l'anno 2019;

l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto, prevista dal comma 2 dell'articolo 2, non appare suscettibile di determinare disfunzioni all'ordinario svolgimento delle attività delle amministrazioni cedenti, in considerazione dell'esiguità del contingente di personale interessato (pari a 20 unità);

appare necessario coordinare i commi 5 e 6 dell'articolo 2, specificando al comma 5 che il limite massimo di spesa previsto per la realizzazione del Progetto Grande Pompei, pari a 900 mila euro, è ripartito nella misura di 400 mila euro nell'anno 2014 e di 500 mila euro nell'anno 2015;

le risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia consentono di far fronte agli oneri previsti per l'anno 2014 dall'articolo 2, comma 5, senza pregiudicare gli equilibri di bilancio della medesima Soprintendenza;

il Commissario straordinario per la tutela e la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta, di cui all'articolo 3, potrà avvalersi del personale già in servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

dal progetto di riassegnazione degli spazi della Reggia di Caserta, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a far fronte ai necessari adempimenti che ne conseguono;

per l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura», di cui all'articolo 3, comma 2, lettera d), sono sufficienti le risorse assegnate al fondo previsto a legislazione vigente;

i procedimenti di riesame delle concessioni di suolo pubblico, che gli uffici competenti possono avviare ai sensi dell'articolo 4, non determineranno alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni interessate, in quanto inerenti a facoltà già previste a legislazione vigente in capo ai medesimi soggetti;

la facoltà concessa alle amministrazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), di procedere alla stipula di nuovi contratti integrativi aziendali, nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva, non determina, sulla base di quanto previsto dalle regole del sistema di contabilizzazione europea, la contabilizzazione dei relativi effetti in anni diversi da quelli già previsti nei tendenziali di finanza pubblica in quanto i contratti integrativi mantengono immutato il riferimento al relativo periodo contrattuale;

la procedura di riassorbimento delle eccedenze di personale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), ha un impatto finanziario neutrale, posto che la maggiore spesa pensionistica determinata dall'anticipo del pensionamento è compensata dalla minore spesa per retribuzioni

riferite al personale interessato e che le assunzioni presso ALES spa avverranno nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

la contabilità economico-patrimoniale adottata dalle fondazioni lirico sinfoniche consente la stima degli investimenti, oggetto delle misure finanziarie attivabili attraverso il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, sulla base della competenza economica;

la dotazione vigente del fondo di rotazione per le fondazioni lirico sinfoniche, di cui all'articolo 5, comma 6, non risulta ancora utilizzata dal momento che sono tuttora in corso le procedure per la concessione delle anticipazioni e, in particolare, per l'approvazione da parte delle fondazioni dei piani di risanamento;

l'incremento del suddetto fondo, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si rende necessario alla luce delle richieste di anticipazioni effettivamente pervenute;

il fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione-Sezione regioni e province autonome, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche, di cui all'articolo 5, comma 6, reca le necessarie disponibilità e non pregiudica le richieste già pervenute dalle amministrazioni in ordine alle originarie finalità del fondo;

all'articolo 6, comma 2, appare necessario modificare la novella introdotta all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, prevedendo che l'incremento di 5 milioni di euro delle risorse destinate al *tax credit* nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva decorre solo dal 2015, coordinando conseguentemente la disposizione di cui al successivo comma 3;

appare necessario eliminare, in quanto ultroneo, il riferimento alla tabella B della legge n. 147 del 2013 per indicare l'utilizzo dei fondi speciali di conto capitale previsto dall'articolo 7, comma 1,

recante disposizioni per l'attuazione del Piano strategico « Grandi Progetti Beni Culturali », e riferire al Ministro dell'economia e delle finanze, anziché al Ministero, come previsto dalla legislazione vigente, l'adozione dei decreti di variazione al bilancio;

la destinazione, nella misura fissa del 3 per cento, delle risorse aggiuntive destinate ad infrastrutture agli interventi per i beni culturali di cui all'articolo 7, comma 2, non determinerà effetti negativi sui saldi di cassa dal momento che l'assegnazione della predetta quota sarà disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili;

le procedure, da definire con apposito decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 9 e 10, in materia di credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, e per la riqualificazione e l'accessibilità delle medesime strutture, saranno idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dal comma 5 dei suddetti articoli;

la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici a imprese o associazioni per la promozione di percorsi pedonali ciclabili e moto turistici di cui all'articolo 11, comma 3, non determinerà oneri aggiuntivi, in quanto le spese per interventi di manutenzione e riparazione graveranno sui concessionari;

l'ampliamento delle ipotesi di mancata corresponsione del canone nell'ambito delle disposizioni di semplificazione delle procedure per la riproduzione dei beni culturali di cui all'articolo 12, non determinerà effetti apprezzabili rispetto ai flussi di entrate attesi dalle amministrazioni concedenti;

le retribuzioni medie annue lorde di base del personale docente e ATA assunte come base per la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 1, ammontano per il suddetto personale, rispettivamente, a 33 mila e 24 mila euro, per un onere complessivo di

3.150.000 euro relativo all'assunzione di 92 docenti supplenti e di 5 unità di personale ATA;

il decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 2, che disciplinerà il passaggio di personale soprannumerario in servizio presso le pubbliche amministrazioni al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, sarà adottato nei limiti numerici e finanziari previsti dal decreto medesimo, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione in esame;

appare necessario modificare l'articolo 15, comma 3, recante misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, indicando esplicitamente la spesa autorizzata, pari a 1,05 milioni di euro per il 2014 e 2,10 milioni di euro per il 2015;

dalla nomina e dall'attività del commissario straordinario, di cui all'articolo 16, comma 4, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 12;

ai componenti del Consiglio federale rappresentativo degli organismi amministrativi regionali competenti per il turismo, di cui all'articolo 16, comma 6, non spetterà alcun compenso, anche di natura non retributiva;

il trasferimento di personale da Promuovi Italia S.p.A. all'ENIT, previsto ai sensi dell'articolo 16, avverrà a seguito di specifiche procedure individuate nell'ambito del piano di riorganizzazione previsto dal comma 8 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili;

la procedura di liquidazione di Promuovi Italia S.p.A., di cui all'articolo 16, non determinerà riflessi negativi per la finanza pubblica, dal momento che le disposizioni recate dal codice civile, prevedono che i soci delle società di capitale rispondano nei confronti dei creditori non soddisfatti nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione;

agli oneri connessi alla nomina del commissario straordinario dell'ENIT di cui all'articolo 16, comma 4, si provvederà, tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 13, con i risparmi di spesa derivanti dalla sostituzione dell'organo collegiale di amministrazione;

rilevata la necessità di:

indicare esplicitamente che la spesa di 50 mila euro, prevista per la valorizzazione del complesso della Reggia di Caserta dall'articolo 3, comma 3, sia relativa all'anno 2014;

riformulare, in maniera conforme alla prassi vigente, le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 7, 11, comma 5, 12, comma 5, 13, comma 3, 14, commi 4, e 16, comma 12, riferendo tale clausola, in quest'ultimo caso, al più ampio aggregato della finanza pubblica;

sottolineata, infine, l'esigenza di avviare un'attenta riflessione sull'introduzione di un'organica e puntuale disciplina sui livelli di governo, al fine di evitare che una definizione non puntuale della ripartizione delle competenze tra Stato e enti territoriali possa giustificare continui interventi normativi su tale materia – come nel caso dell'articolo 4, in materia di decoro dei siti culturali – rendendo incerto il quadro delle responsabilità e delle connesse dotazioni finanziarie attribuite a ciascun ente,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*all'articolo 1, sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, nel limite massimo di 2,7

milioni di euro per l'anno 2015, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 17.;

*all'articolo 2, comma 5, dopo le parole: 900.000 euro, aggiungere le seguenti: di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015.;*

*all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 50.000 euro aggiungere le seguenti: per l'anno 2014;*

*all'articolo 4, comma 2, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 5, comma 7, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 6, comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 3, le parole: « 110 milioni di euro a decorrere dal 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 110 milioni di euro per il 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 »;

*Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17 ».;

*all'articolo 7, comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: , di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B. Il Ministero con le seguenti: . Il Ministro;*

*all'articolo 11, comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 12, comma 5, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 13, comma 3, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 14, comma 4, sostituire la parola: derivano con le seguenti: devono derivare;*

*all'articolo 15, comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , pari a 1,05 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2015;*

*all'articolo 16, comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: emolumento, indennità o rimborso spese.;*

*all'articolo 16, comma 12, sostituire la parola: derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».*

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.**

**Nuovo testo C. 219.**

(Parere alle Commissioni I e VIII).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che la proposta di legge è volta a introdurre talune modifiche alla normativa vigente in tema di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, contratti per i quali, in ragione delle loro peculiarità, è possibile derogare alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo delle procedure di

affidamento, della concorrenza e della pubblicità delle procedure di gara e dei controlli.

Segnala che, in assenza di un'espressa previsione di neutralità finanziaria, appare opportuno che il Governo fornisca elementi volti a chiarire se l'istituzione e il funzionamento dell'apposito ufficio previsto presso la Corte dei conti – che dovrà espletare il controllo preventivo di legittimità e regolarità sui contratti in esame entro 45 giorni dalla richiesta – possano avvenire effettivamente nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Non ha invece osservazioni da formulare con riguardo alle altre disposizioni del provvedimento, stante il loro contenuto prevalentemente ordinamentale e procedurale.

Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE CONSULTIVA*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009. Emendamenti C. 1927-A Governo, approvato dal Senato.*



ALLEGATO 1

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.**

**NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO**

33289



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

Roma,

UFFICIO IX

Prot. Nr. 52375/2014  
Rif. Prot. Entrata Nr. 52027/2014  
Allegati:  
Risposta a Nota:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE



All'Ufficio Legislativo Economia  
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze  
SEDE

**OGGETTO:** A.C. 2426 "Disegno di legge per la conversione in legge del Decreto-legge 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo". Verifica delle Quantificazioni

Si fa riferimento al dossier trasmesso dal Servizio Bilancio della Camera indicato in oggetto.

Nel rappresentare preliminarmente che non si hanno osservazioni da formulare circa le riformulazioni proposte con riferimento alle diverse clausole di neutralità finanziaria previste rispettivamente agli articoli 4, 5, 11, 12, 13, 14 e 16, si evidenzia quanto segue.

- **Art. 1.** Circa la richiesta di chiarimenti in merito agli effetti di cassa relativi al credito d'imposta previsto dall'articolo in esame si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

In riferimento alla richiesta sul comma 6, relativa alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si conferma che dall'attuazione della disposizione non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rinviando per ulteriori elementi al MIBACT.

In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 7), in relazione alla circostanza che la norma non indica esplicitamente l'ammontare della spesa, non si hanno osservazioni da formulare sulla proposta di modificare la disposizione indicando esplicitamente la quantificazione degli oneri per le diverse annualità.

- **Art. 2:**

• **Commi da 1 a 4.**

Si conferma la conformità delle norme alla disciplina comunitaria di settore. In ogni caso si rinvia al competente MIBACT e al Dipartimento Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Circa la richiesta di elementi sul comma 2, in relazione alla circostanza che l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto non pregiudica l'ordinario svolgimento delle attività nelle amministrazioni di provenienza, si ritiene che la disposizione non possa creare disfunzioni alle amministrazioni cedenti attesa l'esiguità del contingente di personale in posizione di comando presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto (pari a complessive 20 unità). Per ulteriori elementi si rinvia al competente MIBACT;

• **Commi 5 e 6.** Relativamente all'onere connesso alla costituzione di una segreteria tecnica nell'ambito del Progetto Grande Pompei (900.000 euro complessivi, di cui 400.000 euro nel 2014 e 500.000 euro nel 2015) il Servizio Bilancio osserva che mentre per la copertura dell'onere per il 2015 si provvede nell'ambito dell'articolo 17 (con corrispondente registrazione dell'onere nel prospetto riepilogativo), per il 2014 all'onere si dovrà far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.

Al riguardo vengono chiesti elementi volti a chiarire la compatibilità della nuova finalità di spesa in esame rispetto agli equilibri di bilancio della Soprintendenza. Sul punto si rinvia al competente Mibact.

Non si hanno, infine, osservazioni da formulare circa la richiesta di specificare che il limite massimo di spesa pari a 900.000 euro, previsto dal comma 5, è ripartito nella misura di 400.00 euro nell'anno 2014 e di 500.000 euro nell'anno 2015

- **Art. 3.** Per quanto concerne il personale di cui potrà avvalersi il Commissario si conferma che lo stesso dovrà avvalersi di personale in servizio senza riflessi finanziari a carico della finanza pubblica. Per ulteriori elementi si rinvia al competente MIBACT.

Con riferimento al Progetto di riassegnazione degli spazi della Reggia di Caserta, tenuto conto che le attività ad esso connesse risultano poste in capo ad amministrazioni pubbliche, nel confermare l'effettiva possibilità di svolgere i relativi adempimenti con le risorse disponibili in base alla legislazione vigente si rinvia al MIBACT circa ulteriori elementi.

Nel confermare che per l'utilizzo dei giovani tirocinanti del progetto "Mille giovani per la cultura" per l'esecuzione degli interventi previsti dalla norma in esame, saranno sufficienti le risorse assegnate in base alla vigente normativa al relativo Fondo, si rinvia per ulteriori elementi al competente MIBACT.

- **Art. 4.** Circa la richiesta di chiarimenti sulla portata innovativa della disposizione si conferma che i procedimenti di riesame che gli uffici competenti avvieranno, attenendo a facoltà già prevista a legislazione vigente in capo agli stessi, non comporta alcun onere aggiuntivo a carico delle amministrazioni interessate.
  
- **Art. 5.** In merito all'utilizzo, potenzialmente anche per spesa in conto capitale, del ricavato delle anticipazioni da parte delle fondazioni lirico sinfoniche, si fa presente che, dal momento che tali enti adottano la contabilità economico patrimoniale, la fonte utilizzata per il calcolo dell'indebitamento netto, ossia il bilancio di esercizio degli enti, consente la stima degli investimenti in base alla competenza economica, come prescritto dal sistema dei conti nazionali, e non alla cassa.

Con riferimento ai possibili effetti in termini di interessi derivante dall'utilizzo di risorse finora destinate alle regioni, si fa presente che gli effetti positivi su indebitamento netto e fabbisogno registrati in sede di valutazione del DL 66 del 2014 erano associati alle nuove anticipazioni ivi previste, per le quali le assegnazioni alle tre sezioni del Fondo di cui all'art. 1 comma 10 del DL 35 del 2013 devono ancora essere definite. Pertanto la dotazione della sezione dedicata alle regioni su cui interviene il provvedimento in esame non deriva dalle somme stanziare dal predetto decreto legge.

In ordine alla disponibilità di risorse sulla sezione relativa alle regioni del fondo di cui al dl 35 del 2013, si conferma che tale sezione reca disponibilità non destinate ad evadere le richieste pervenute dalle amministrazioni.

Con riferimento alla norma recata dal **comma 1, lettera a)**, il Servizio Bilancio chiede che venga chiarito se la facoltà concessa alle amministrazioni di procedere alla stipula di nuovi contratti integrativi aziendali, nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva, possa determinare la contabilizzazione dei relativi effetti in anni diversi da quelli già previsti ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

In merito, si rappresenta che tale evenienza si può ritenere esclusa anche in base a quanto previsto dalle regole del sistema di contabilità europeo tenuto conto che i citati contratti integrativi mantengono immutato il riferimento al relativo periodo contrattuale.

Inoltre, si conferma la neutralità dell'impatto finanziario della procedura di riassorbimento delle eccedenze di personale di cui al **comma 1, lettera b)**, posto che l'applicazione, per il personale in esubero, del procedimento di cui all'art. 2, c. 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, non determina oneri per la finanza pubblica, in quanto la maggiore spesa pensionistica determinata dall'anticipo del pensionamento è compensata dalla minore spesa per retribuzioni riferita al personale interessato. Parimenti a conferma della neutralità dell'impatto finanziario si evidenzia la circostanza che le assunzioni presso ALES spa avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Riguardo la circostanza che i 75 milioni originariamente stanziati a favore delle fondazioni siano ancora disponibili, nel rinviare al MIBACT, si precisa che le procedure per la concessione delle anticipazioni e in particolare l'approvazione da parte delle fondazioni dei piani di risanamento previsti dall'articolo 11 del DL 91/2013, sono ancora in corso e pertanto le risorse non sono state ancora erogate ai beneficiari. In ordine alle motivazioni dell'ulteriore incremento della dotazione, si rappresenta che tale disposizione è riconducibile all'ammontare più elevato delle richieste di anticipazioni effettivamente pervenute: anche sul punto si rinvia alle osservazioni del MIBACT.

- **Art 6.** Circa la richiesta di chiarimenti in relazione al rispetto del limite di spesa complessivo si rinvia al Dipartimento delle Finanze.

In merito ai profili di copertura finanziaria non si hanno osservazioni da formulare circa la modifica della proposta per indicare espressamente la spesa autorizzata e l'anno a cui essa si

riferisce. Parimenti non si hanno osservazioni da formulare circa la riformulazione proposta del comma 2, lettera a), oltre che del comma 3.

- **Art. 7.** Circa la richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità che la destinazione, nella misura fissa del 3 per cento, delle risorse aggiuntive per infrastrutture ad interventi per i beni culturali possa influire sui saldi di cassa, si conferma l'assenza di effetti negativi dal momento che l'assegnazione della predetta quota sarà disposta dal Cipe nell'ambito delle risorse effettivamente come espressamente previsto dalla norma.

Non si hanno osservazioni da formulare circa la proposta soppressione delle parole "di cui alla legge dicembre 2013, n. 147, Tabella B" così come sulla proposta sostituzione della parola "Ministero" con la parola "Ministro".

- **Articoli 9 e 10** Si conferma che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione ai benefici saranno idonee a garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dagli articoli in esame. Si rinvia in ogni caso al competente Dipartimento delle Finanze.
- **Art. 11.** Nel far presente che gli oneri di manutenzione straordinaria incombono, per espressa previsione della medesima norma in capo ai concessionari, si conferma che parimenti nessun onere aggiuntivo per interventi per riparazione e manutenzione sarà determinato per gli enti pubblici interessati gravando il medesimo, se del caso, in capo al concessionario.
- **Art 12.** Al riguardo, nel rinviare al competente MIBACT, si conferma che dalla disposizione non derivano effetti apprezzabili rispetto ai flussi di entrate attese dalle amministrazioni concedenti.
- **Art. 15.** Circa la richiesta, relativa al **comma 1**, di indicare le retribuzioni di base del personale docente e ATA e gli altri parametri utilizzati per effettuare la quantificazione, ai fini di una verifica puntuale della stima, si indica in euro 33.000 circa e 24.000 circa la retribuzione media annua lordo stato corrispondente alla posizione stipendiale 0-8 anni rispettivamente del docente e del personale ATA. Sulla base di tali parametri retributivi il costo corrispondente all'assunzione di 92 docenti supplenti risulta pari a 3.030.000 circa, mentre l'analogo costo delle 5 unità di personale ATA risulta pari a circa 120.000 euro, per

un costo complessivo di euro 3.150.000, da imputare per 1.050.000 nell'anno 2014 e 2.100.000 nell'anno 2015 attesa la distribuzione dell'onere totale in base alla cadenza dell'anno scolastico.

**Comma 2:** il Servizio bilancio chiede chiarimenti in merito alla sussistenza della possibilità che al personale in mobilità verso il MIBACT possa essere riconosciuto a seguito dell'inquadramento un miglioramento del trattamento economico in godimento. Al riguardo, si conferma che la disposizione, come espressamente previsto, non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tale invarianza sarà garantita attraverso il previsto Decreto ministeriale che disciplinerà il passaggio di personale nei limiti numerici e finanziari consentiti. Per ulteriori elementi si rinvia al MIBACT.

In merito ai profili di copertura finanziari all'articolo 15, comma 3, non si hanno osservazioni da formulare circa la modifica della disposizione al fine di indicare esplicitamente la quantificazione degli oneri.


- **Art. 16.** In relazione ai chiarimenti richiesti dalla V commissione circa il paventato impatto oneroso del passaggio di personale da Promuovi Italia S.p.A al nuovo Enit trasformato si rappresenta, nel rinviare alle valutazioni del MIBACT, che in relazione alla clausola d'invarianza finanziaria prevista al comma 12, il predetto trasferimento di personale avverrà a seguito di specifiche procedure individuate nell'ambito del piano di riorganizzazione previsto dal comma 8 e compatibilmente con le risorse finanziarie attribuite all'Enit trasformato in ente pubblico economico. In merito, agli effetti complessivi del transito di personale ex- Enit sulla base dell'esercizio del diritto di opzione, si segnala che nell'ipotesi di mancato esercizio dell'opzione, il relativo personale, individuato con decreto del Ministro della pubblica amministrazione di concerto con il MEF, transiterà presso le pubbliche amministrazioni, con contestuale trasferimento delle risorse e inquadramento giuridico ed economico previsto dai CCNL delle amministrazioni di destinazione.

Riguardo alla richiesta di conferma sull'assenza di oneri relativi al Consiglio federale, si fa presente che il comma 6 prevede che ai componenti non spetta alcun compenso e, quindi, qualunque sia la natura dello stesso. Pertanto, è da escludersi ogni forma di compenso anche di natura non retributiva.

Con riferimento alla procedura di liquidazione di Promuovi Italia spa, si conferma che non si determinano riflessi negativi per la finanza pubblica, tenuto conto che le disposizioni recate dal codice civile (in particolare, degli artt. 2484 e segg.), oltre ad individuare le specifiche procedure di liquidazione previste per le società di capitali, prevedono che i soci (nel caso di specie Enit) rispondono nei confronti dei creditori non soddisfatti nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (art. 2494).

In relazione agli oneri connessi alla nomina del Commissario straordinario ai sensi del comma 4, tenuto conto anche della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 12, si sottolinea che al compenso e all'attività di detto Commissario si farà fronte con i minori oneri relativi ai compensi e al funzionamento dell'organo collegiale di amministrazione, sostituito dal Commissario. In ogni caso, si rinvia al MIBACT, tenuto conto, che ai sensi del summenzionato comma 4, la nomina del Commissario avviene con DPCM su proposta di detto Ministero.

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.**

**NOTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE**



**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI**

Prot. **2578** /2014/Ufficio VI

(Seguito e-mail del 17/06/2014)

Roma, 18 GIU. 2014

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze	18 GIU. 2014	Prot. n. <b>1-3720</b>
--	--------------	------------------------

All'Ufficio Legislativo - Economia  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

E, p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

**OGGETTO: A.C. 2426 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Osservazioni del Servizio Bilancio.**

Si fa riferimento alla nota sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della scrivente Direzione, il Dossier predisposto dal Servizio Bilancio della Camera in merito al disegno di legge indicato in oggetto.

In particolare, relativamente all'articolo 1, che introduce un credito d'imposta per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche a favore della cultura e dello spettacolo (Art-Bonus), la Commissione osserva che, per quanto riguarda gli effetti di cassa, non appaiono chiari gli elementi e le ipotesi alla base della stima né il raccordo delle quantificazioni in termini di competenza. Inoltre, chiede chiarimenti in merito al recupero di gettito pari a un milione di euro nell'anno 2020 e, relativamente alla quantificazione degli effetti Ires, all'utilizzo della percentuale del 10% nell'individuazione dell'ammontare di spese considerato alla base della stima.

Al riguardo, in merito alla richiesta di chiarimenti circa gli effetti di cassa indicati nella relazione tecnica, si precisa che, ai fini della stima, si è tenuto conto della validità della norma per il triennio 2014-2016 e della rateizzazione della credito di imposta per tre anni. Tale considerazione ha determinato la sovrapposizione degli effetti dell'agevolazione su ciascun anno di validità, e quindi, in termini di competenza, per le persone fisiche, per il 2014 è stato calcolato l'effetto della prima rata del primo anno di applicazione (-0,5 mln di euro), nel 2015 la seconda rata del primo anno di applicazione più la prima rata di coloro che hanno effettuato l'erogazione in tale anno (-2,2




mln di euro = -0,5 -1,7) e così a seguire per i successivi anni fino all'anno 2018, relativo alla terza rata del terzo anno di validità della norma. Considerazione analoga vale per le persone giuridiche.

Sulla base del dato di competenza totale così determinato, si è proceduto alla stima degli effetti di cassa, considerando che il saldo dell'imposta da versare avviene nell'anno successivo a quello di competenza, così come indicato nella norma.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa la stima dell'ammontare della spesa utile alla quantificazione degli effetti IRES, in assenza di un dato puntuale in merito alla ripartizione delle singole fattispecie che costituiscono erogazioni liberali fiscalmente rilevanti ai fini dell'articolo 100, comma 2, del TUIR, si ritiene che una quota del 10% sia sufficientemente prudente ai fini della stima stessa, in considerazione sia del numero di fattispecie indicate nel suddetto articolo, sia della tipologia di erogazioni liberali interessate dalla disposizione in esame.

IL DIRETTORE  
Giovanni D'Avanzo





**MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICHE E FISCALI

Prot. 7646/2014/Ufficio VI

(Seguito e-mail del 19/06/2014)

Roma,

All'Ufficio Legislativo - Economia  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

E. p.c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
Via XX Settembre, 97  
00187 - Roma

**OGGETTO: A.C. 2426 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Osservazioni RGS su Dossier del Servizio Bilancio della Camera.**

Si fa riferimento alla mail sopra indicata, con la quale codesto Ufficio ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della scrivente Direzione, la nota n. 52375 del 18 giugno 2014, con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato rinvia a questa Direzione in merito alle richieste di chiarimenti relative all'articolo 6 e inerenti il rispetto del limite di spesa complessivo fissato dalla norma, che non prevede, allo stesso tempo, un meccanismo di monitoraggio.

Al riguardo, si evidenzia che, dai dati dei versamenti effettuati mediante modello F24 e relativi alla fruizione delle agevolazioni a favore del settore della produzione cinematografica e audiovisiva, risulta che lo stanziamento previsto dalla norma possa considerarsi congruo.

<b>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</b> <b>UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO</b> <b>Atti Parlamentari Economia e Finanze</b>
<b>23 GIU. 2014</b>
Prot. n. <u>1-3783</u>

IL DIRETTORE  
Giovanni D'Avanzo

ALLEGATO 3

**DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. C. 2426 Governo.**

**NOTA DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
18 GIU. 2014
Prot. n. 1-3711



TASAD

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

UFFICIO LEGISLATIVO

MBAC-UDCM  
LEGISLATIVO  
0012602-18/06/2014  
Cl. 02.02.01/21.6 \*  
z.z. 2/47

Al Ministero dell'economia e delle  
finanze

- Ufficio legislativo Economia
- Ufficio legislativo Finanze

e.p.c.

Al Dipartimento della Ragioneria  
Generale dello Stato

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri - Dipartimento per i rapporti  
con il parlamento - Ufficio II -  
Procedimento legislativo

LORO SEDI

*Oggetto: AC 2426 - Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.*

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto, in discussione presso le Commissioni riunite VII e X della Camera dei deputati e posto all'ordine del giorno della seduta del 18 giugno 2014 presso la Commissione V in sede consultiva, si forniscono i seguenti elementi di risposta in ordine alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio della Camera.

Art. 1, comma 5 e 6: le attività di comunicazione poste a carico delle amministrazioni potranno avvenire senza nuovi oneri perché nell'ambito delle normali attività di comunicazione (principalmente attraverso l'aggiornamento dei siti internet e attraverso comunicazioni via email o pec agli uffici centrali); le strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati saranno individuate nell'ambito delle risorse esistenti del MIBACT in sede di riorganizzazione del ministero, dunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art.2, commi 1-4: le norme sono conformi alla disciplina europea, in particolare alla Direttiva CE 18/2004, recepita dal Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 163 del 2006.

*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

## UFFICIO LEGISLATIVO

Art. 2, commi 5 e 6: la copertura è stata concordata con la Soprintendenza, dunque nel rispetto degli equilibri di bilancio della struttura; la differente misura degli oneri nel 2014 e 2015 deriva dai tempi tecnici di reclutamento.

Art. 3: si conferma che l'utilizzo di personale a supporto del Commissario avverrà senza nuovi oneri di spesa; si conferma altresì che le risorse del fondo "Mille giovani per la cultura" sono sufficienti per consentire l'utilizzo dei tirocinanti presso la Reggia di Caserta.

Art. 4: la previsione è senza nuovi o maggiori oneri in quanto l'ipotesi di indennizzo è meramente eventuale e riconducibile alla norma di sistema rappresentata dall'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5, fondo di rotazione a sostegno delle fondazioni Lirico sinfoniche: il Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2013 ha, sin dal novembre 2013, monitorato la situazione di crisi del settore, che il legislatore aveva già riconosciuto, prevedendo, con il comma 6 dell'articolo 11, l'istituzione di un Fondo di rotazione pari a 75 milioni di Euro per l'anno 2014 da ripartire tra i Teatri lirici aderenti alla speciale procedura del piano di risanamento. Atteso il tempo trascorso e verificati tutti i possibili dati econometrici di tali enti, è emersa la necessità di non vanificare la volontà di legge di consentire a tali Teatri, in evidente stato di crisi e che hanno aderito alla previsione normativa in numero di otto, di perseguire efficacemente il risanamento strutturale, essendosi rivelata la somma di 75 milioni non sufficiente al reale fabbisogno così come emerso dalla verifica dei piani.

Art. 6: l'articolo 8 del DL 91/2013, nella sua versione finale, prevede al comma 4 che il decreto attuativo MIBACT di concerto con MEF stabilisca le disposizioni finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa, incluso evidentemente il monitoraggio della fruizione.  
In merito ai profili di copertura finanziaria: si concorda sulla modifica alla lettera a).

Art. 7: si concorda con la correzione di "Ministero" con "Ministro".

Art. 15: si conferma che non è previsto in alcun modo l'incremento del trattamento economico del personale interessato dalle procedure di mobilità tra le amministrazioni.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Cons. Paolo Carpentieri)